

**L’Agenzia delle Dogane chiede conferma relativa alla regolare installazione di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS in pubblico esercizio in attività, come si può fare questa verifica?**

La comunicazione della ADM è finalizzata ad ottenere conferma da parte del Suap che l’esercente, in base ai titoli autorizzativi posseduti, risulti abilitato alla detenzione degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, ovvero degli apparecchi che danno premi in denaro (c.d. slot).

Per verificare tali situazioni è necessario risalire al momento di avvio dell’attività.

Fino al 2015, infatti, la Scia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitava il titolare anche all’installazione di apparecchi da gioco senza necessità di alcun titolo abilitativo aggiuntivo. Tale possibilità era espressamente prevista dalla versione vigente all’epoca dell’art. 74 comma 1 della legge regionale 6/2010 che indicava:

*“1. L'autorizzazione di cui all'articolo 69 abilita e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.”*

La legge regionale 6 maggio 2015 n. 11, pubblicata in data **8 maggio 2015**, ha modificato l’art. 74 inserendo il nuovo comma 1 bis: *“L’installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto.”*

Ne consegue che:

- Per le attività avviate prima dell’8 maggio 2015 l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS non era subordinata a titoli abilitativi; **il possesso della sola SCIA lo abilita** quindi all’installazione ed in regola con le disposizioni di legge.
- Per le attività avviate dopo l’8 maggio 2015 l’installazione di tali apparecchi risulta subordinata al **rilascio di specifica autorizzazione** ai sensi dell’art. 86 del TULPS.

La nuova normativa del 2015 non ha previsto la necessità di adeguamento per gli esercizi già in essere e pertanto coloro che hanno avviato l’attività prima di tale data sono abilitati a detenere tali apparecchi senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni. Per questi casi il Suap può rispondere all’Agenzie delle Dogane che il soggetto “è in possesso di SCIA di avvio dell’attività che abilita all’installazione e alla detenzione di apparecchi da gioco, ai sensi dell’articolo 74 comma 1 della L.R. 6/2010 previgente.”

Per gli altri è necessario invece il possesso dell’autorizzazione specifica rilasciata dal Suap a seguito delle verifiche di legge, compresa la distanza superiore a 500 m. dai luoghi sensibili.